



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 38 DEL 21/02/2025

OGGETTO: ADOZIONE DI NUOVE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DEL DECORO URBANO E DELL'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SVAGO NELLE ZONE DI BOLZANETO, CORNIGLIANO, RIVAROLO, GIARDINI DI QUINTO, SESTRI Ponente, CANEVARI, VERNAZZOLA.

Su proposta degli Assessori al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine, dott.ssa Paola Bordilli ed alla Sicurezza, Polizia Locale, Protezione civile, Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico, dott. Antonino Sergio Gambino

PREMESSO CHE:

- tra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione assume particolare rilevanza l'intento di migliorare l'attrattività di Genova sia come destinazione turistica sia come luogo ideale per vivere, lavorare, studiare, fare impresa;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;
- le zone di Bolzaneto, Cornigliano, Rivarolo, giardini di Quinto, Sestri Ponente, Canevari, Vernazzola, sono state oggetto di numerosi esposti avanzati dalla popolazione residente;
- sempre più spesso tali fenomeni criminosi, come emerge dalle risultanze dei controlli della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, sono causati dall'abuso di bevande alcoliche;
- le problematiche conseguenti all'acquisto di bevande alcoliche contribuiscono ad alimentare la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e quindi al riposo, alla convivenza civile ed alla

Documento sottoscritto digitalmente

sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani.

DATO ATTO CHE:

- nelle aree sopra indicate, a tutela della sicurezza ed ordine pubblico, sono stati assunti numerosi provvedimenti di sospensione della licenza, emessi dal Questore ex art 100 del Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);
- sono pervenute inoltre alla Civica Amministrazione comunicazioni da parte di Centri Integrati di Via (C.I.V.) atte a richiedere provvedimenti finalizzati all' incremento dei livelli di sicurezza percepita, al contrasto al fenomeno dell'abuso di alcool e alla tutela della quiete pubblica;
- nell'ultima annualità sono state elevate nelle zone sopra indicate dal Corpo di Polizia Locale numerose sanzioni per eccessive emissioni rumorose da parte di esercizi commerciali;
- per valutare le misure più adeguate, questa Amministrazione ha effettuato alcune verifiche, basate sull'osservazione diretta dei fenomeni avversi alla tutela della salute pubblica, decoro urbano, civile convivenza e ha avviato attività basate sul confronto dialettico con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con i rappresentanti dei CIV di zona, così come previsto dall'art 5 del vigente "Regolamento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Genova – provvedimenti per il contrasto all'abuso dell'alcol"
- durante gli incontri intercorsi anche con la Prefettura, Questura e FF.OO, tutti i soggetti hanno condiviso l'esigenza di estendere anche alle zone predette alcune misure già previste con altre ordinanze in vigore, ponendo vincoli e limitazioni per quanto concerne gli orari in cui è fatto divieto di vendere alcool;

RITENUTO CHE:

- al fine di tutelare il diritto al riposo e alla salute dei cittadini e al buon andamento delle attività commerciali, si rende necessario per specifiche tipologie di attività, oltre all'orario di chiusura, indicare anche l'orario prima del quale non può avvenire la riapertura delle stesse, al fine di evitare eventuali possibili riaperture ravvicinate e comunque in fasce orarie notturne nelle quali devono essere garantiti il diritto al riposo e alla salute delle persone, considerata la liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali;
- sia altresì opportuno introdurre il limite di durata oraria;

RITENUTO NECESSARIO:

- disporre per gli esercizi di vicinato, per le medie e grandi strutture di vendita che vendono

alcol, specifiche previsioni già adottate in altre zone cittadine che si sono rivelate efficaci;

RITENUTO ALTRESI CHE:

- si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza emessa ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 5 del Regolamento Annonario per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago della Città di Genova.

Visti:

- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";
- la Legge Regionale n. 1/2007;
- la Legge Regionale n. 447/1995;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento Annonario per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago della Città di Genova.

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale.

Ritenuto di richiamare l'ordinanza del Sindaco n. 359 del 27/09/2024 in materia di interdizione temporanea al consumo di bevande alcoliche, vigente fino al 30/09/2025 nelle zone sopra citate;

Dato atto altresì che:

- la responsabilità del procedimento è attribuita al Direttore della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, dott.ssa Geronima Pesce, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il Direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 5 del Regolamento

Documento sottoscritto digitalmente

Annonario per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago della Città di Genova,

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell'ambiente, dei beni culturali, nonché la sicurezza urbana, nell'area all'interno dei perimetri definiti dalle mappe allegate, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:

- **Bolzaneto**

- Via Bolzaneto, via Boggiano, via Pasubio, via Barchetta, via Luciano Zamperini;

- **Cornigliano:**

- Lato mare: Via Guido Rossa, Piazza Ernesto Savio (comprese), compresa l'intera area della stazione ferroviaria;

- Lato Levante: Via della Superba (sponda destra orografica del torrente Polcevera), Via Tea Benedetti (comprese);

- Lato Monte: Via Renata Bianchi, Via Luigi Perini, Corso Ferdinando Maria Perrone, Piazza Massena, Via Coronata (sino all'intersezione con la Via Domenico Baffigo), Giardini Luciano Melis, Via Nino Cervetto, Via Tonale (comprese);

- Lato Ponente: Via Angelo Siffredi sino all'intersezione con Via Tonale (comprese).

- **Rivarolo**

- via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Borsieri, Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Metro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), Via Sergio Piombelli (fino all'intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali) Via Carnia

- Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.

- Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), Via Custo.

- Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polcevera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chiara, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del

Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.

- **Sestri Ponente**

- Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant'Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman.

- **Canevari**

- Passo Borgo incrociati (solo il tratto della via), Piazza Raggi, corso Montegrappa tratto compreso tra la Via Montesano (esclusa) e la via Canevari, via Gradisca, via Canevari, Via Bobbio (tratto fino alla scuola Firpo), via Jean Monnet, via Moresco, ponte Serra, Piazza Carlo Forte, Corso Galliera, via Miglio, Corso Sardegna (esclusa) tratto tra via Miglio e piazza Giusti, piazza Giusti, via Archimede, tunnel ferroviario via Archimede

- **Vernazzola**

- Incrocio Via Argonauti – Via B. Cighizola direzione mare, Via Argonauti tutta direzione mare comprese le Vie laterali Via Icaro e Via Urania limite presso la struttura “Il Nuovo Rifugio delle Sirene”, Spiaggia di Vernazzola, Depuratore Sturla, Giardini via del Tritone, Via del Tritone, Via Vernazzola dal civ. 15 direzione Via B. Cighizola, Via B. Cighizola fino a intersezione con Via Argonauti

- **Giardini di Quinto**

- Via Giovanni Flecchia, Piazzale Carristi d'Italia, deposito dei natanti, Piazzale Poggi e scogliera, Spiaggia Scalo Quinto, Spiaggia pubblica Quinto, Via Angelo Gianelli sino all'incrocio con Via Roncallo (esclusa), Via Angelo Gianelli sino all'incrocio con Francesco Maria Ruzza, via Fabio Filzi sino all'incrocio con piazza stazione fs Quinto

1. Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie netta di vendita) devono chiudere l'attività entro le ore 21:00 di ogni giorno con divieto di apertura prima delle ore 06:00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;

2. Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l'attività dopo le ore 21:00, a partire da quell'ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l'impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere a partire dalle 6:00 del giorno successivo;

3. Tutte le attività commerciali sopra indicate *omissis* dovranno rendere noto al pubblico

l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l'apposizione di informazioni all'interno ed all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti;

AVVERTE

- Che l'inosservanza delle disposizioni previste dai punti da 1 a 3 della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'importo di Euro 200,00 (duecento) per il pagamento in misura ridotta, in conformità a quanto previsto con delibera di giunta comunale n. 257 del 28/10/2017.

DISPONE

- Che in caso di ripetizione di violazioni alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 3 della presente ordinanza sarà comminata la sanzione accessoria della sospensione del titolo che abilita all'esercizio dell'attività fino a tre mesi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Polizia Annonaria.

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.











